

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/02637

Del: 04/04/2023

Esecutivo Da: 04/04/2023

Proponente: E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

OGGETTO:

Affidamento del servizio di facchinaggio interno ed esterno nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 all'impresa Firenze Servizi Società Cooperativa Sociale ONLUS - CIG 97372400A6

LA RESPONSABILE P.O. ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI GENERALI

Premesso che

- con D.C.C. n. 14 del 29/03/2023 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2023-2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota integrativa e il Piano Triennale Investimenti;
- con D.G.C. n. 209 del 17/05/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2022 – 2024;
- con determinazione dirigenziale n. 1509 del 07/03/2023 il Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della P.O. Economato e Acquisizione di Beni e Servizi Generali dal 15/03/2023 al 31/12/2024;

Dato atto che

- si rende necessario procedere all'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di facchinaggio per la movimentazione di beni tra le varie sedi comunali, considerato che alla tipologia e alla numerosità degli interventi richiesti dai vari uffici non sempre è possibile dare seguito tempestivamente ricorrendo alle sole risorse di

personale interno;

- sulla base della stima del fabbisogno annuale quantificato in € 21.500,00 oltre iva, e quindi contenuto entro € 139.000,00 oltre iva, è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020;

- per l'appalto di cui trattasi non sussiste attiva alcuna convenzione quadro stipulata da Consip SPA;

Visto l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;

Rilevato che:

- in data 21/02/2023 è stata inoltrata una richiesta di preventivo a mezzo MEPA per l'espletamento del servizio di facchinaggio interno ed esterno nella forma dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 a n. 3 operatori del settore iscritti sulla piattaforma MEPA (RDO n. 3410040) al Bando servizi categoria "Servizi di facchinaggio interno movimentazione merci e magazzino" CPV 63110000-3, per un importo presunto di € 21.500,00 oltre IVA 22%;
- che entro il termine di scadenza delle ore 10:00 del 27/02/2023 alcuna delle tre imprese invitate (Consorzio Leonardo Servizi, Consorzio Stabile COTRAF, Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T.) ha presentato offerta;
- in data 11/03/2023 con procedura concorrenziale n. 4832/2023 è stata inviata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale Toscana (START) richiesta di preventivo a prezzi unitari per il servizio di facchinaggio interno ed esterno nella forma dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, di valore annuale pari ad € 21.500,00 oltre iva, alle seguenti n. 4 imprese:

- Fratini Bruno di Fratini Marco

- Coopservice S. Coop. P.A.

- Firenze Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus

- L'Operosa Spa

- che entro il termine di scadenza per la presentazione dei preventivi stilati a prezzi unitari sulla base delle ore stimate per ciascuna tipologia di servizio (solo manodopera, autocarro fino a 15q con conducente, autocarro

tra 15q e 35q con conducente), fissato per le ore 10:00 del 24/03/2023, sono pervenute le seguenti offerte:

- Fratini Bruno di Fratini Marco ha richiesto un prezzo totale per il servizio di cui trattasi pari ad € 32.375,00;

- Firenze Società Cooperativa Sociale ONLUS ha richiesto un prezzo totale per il servizio di cui trattasi pari ad € 21.472,50;

Richiamato quanto previsto dalla richiesta di preventivo secondo cui " *...La Stazione Appaltante procederà all'affidamento, a seguito del confronto dei preventivi ricevuti calcolati tenendo conto dei prezzi unitari offerti, sulla base della convenienza economica, fermo restando invariato il valore dell'accordo quadro...*";

Ritenuto i prezzi unitari richiesti da Firenze Società Cooperativa Sociale Onlus congrui alla luce della comparazione tra i preventivi pervenuti;

Rilevato che la ditta Firenze Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus risulta essere impresa in possesso di analoga esperienza nell'espletamento del servizio richiesto, come risulta dal DGUE prodotto;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, come modificato dalla Legge 108/2021, il servizio di facchinaggio interno ed esterno per la durata di mesi 12 dalla data di sottoscrizione del contratto (con possibilità di rinnovo agli stessi patti e condizioni per altri 12 mesi) all'impresa Firenze Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Scarperia e San Piero (FI, Viale J. F. Kennedy n. 123, per un importo pari ad € 21.500,00 oltre iva secondo i prezzi unitari risultanti dall'offerta economica che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ricordato che

- come evidenziato dalla Giurisprudenza contabile, l'accordo quadro "*...realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum...*" e che "*...Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esauendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. ...Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo*

stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio..." (Corte dei Conti Campania del. 77/2018);

- conseguentemente gli impegni di spesa saranno assunti in bilancio solo al momento dell'approvazione dei successivi contratti attuativi;

Evidenziato che sono state avviate in capo alla predetta impresa le verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che si procederà alla revoca del presente atto qualora dalle dette verifiche emergano motivi ostativi alla stipula del contratto;

Dato atto che attraverso la piattaforma ANAC in data 27/3/2023 è stato acquisito il CIG 97372400A6 e che in considerazione del valore stimato dell'appalto calcolato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 (€ 43.000,00 oltre iva - valore iniziale e opzione di rinnovo) conformemente alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 la Stazione Appaltante deve corrispondere un contributo di gara pari ad € 30,00;

Ritenuto pertanto di assumere un impegno di spesa pari ad € 30,00 a favore di ANAC (cod ben. 52329) sul capitolo 43730 a valere sull'esercizio finanziario 2023;

Dato atto che

- il RUP, per il procedimento in questione, è la Dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile P.O. Economato e Acquisizione di Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze;

- il presente affidamento in assenza di situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale in relazione all'affidamento e all'affidatario;

- l'acquisizione in argomento è stata inserita nel Programma Biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture al CUI n. S01307110484202100133;

Dato atto altresì

- del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 del Dlgs 50/2016;

- del rispetto del termine di cui all'art.1 della Legge 120/2020;

Richiamato altresì l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 secondo cui "...*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016...*";

Visto l'art. 32 comma 2 secondo periodo del D.lgs 50/2016 secondo cui "*Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*";

Precisato che in conformità a quanto statuito dall'art. 192 del D.lgs. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine: servizio di facchinaggio in genere e di organizzazione e realizzazione di movimentazione di beni presso le sedi istituzionali e gli uffici, a qualsiasi titolo detenuti dalla Stazione Appaltante;

- le clausole negoziali sono fissate nella richiesta di preventivo e nel successivo contratto;

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in formato digitale; il servizio, nella forma di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D. Lgs n. 50/2016, avrà durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni;

- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, come modificato dalla Legge 108/2021;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.15 comma 4 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente;

Visti:

- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;

- il D.L. 76/2020 e il D.L. 77/2021;
- le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività Contrattuale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il DPR 62/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici"
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con DGC n. 4 del 26/01/2023;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, come modificato dalla Legge 108/2021, il servizio di facchinaggio interno ed esterno nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, all'impresa Firenze Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Scarperia e San Piero (FI), Viale J. F. Kennedy n. 123, P.I. 0558431151, per un importo annuale pari ad € 21.500,00 oltre iva, ai prezzi unitari risultanti dall'offerta economica che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) la decorrenza e le prestazioni del servizio sono specificate nel capitolato speciale di appalto allegato al presente atto;

3) in sede di approvazione di ciascun contratto attuativo si provvederà ad assumere gli impegni di spesa sul pertinente capitolo di Bilancio;

4) che sono state avviate in capo alla predetta impresa le verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che si procederà alla revoca del presente atto qualora dalle dette verifiche emergano motivi ostativi alla stipula del contratto

5) di autorizzare ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 l'esecuzione in via d'urgenza del servizio nelle more delle verifiche di cui al suddetto punto 3);

6) di impegnare la somma di € 30,00 sul capitolo 43730 a valere sull'esercizio finanziario 2023, necessaria per il pagamento del contributo di gara a favore di Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (cod. ben. 52329) relativo all'affidamento contraddistinto dal CIG 97372400A6, richiamato in premessa;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "Provvedimenti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013.

8) di dare altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile P.O. Economato e Acquisizione di Beni e Servizi Generali;

9) di dare atto, infine, che il presente atto sarà pubblicato nelle forme previste dall'art. 29 del Dlgs 50/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI

Capitolato facchinaggio 2023_2024_1_signed.pdf -

5a0dd469a50e2bed8908ea3993d0c112d270ead5bdbba003b34a30c358033831

OffEcon_1872_1_20032023162458_Livello1.pdf -

ea90c6b00f77e8e24831c8d2463b6d76e1058619ed61f22f749ea7143f016305

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Annalisa Poli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	43730		2023/5688		€ 30,00	52329 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 04/04/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Annalisa Poli il 04/04/2023

Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 04/04/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 9 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 05/04/2023